

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'articolo 11 della l.r.41/2018

Art. 2 - Modifiche all'articolo 12 della l.r.41/2018

Art. 3 - Modifiche all'articolo 13 della l.r.41/2018

Preambolo

Visto l'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Visti i pareri favorevoli del Consiglio delle autonomie locali, espressi nelle sedute _____ e le relative osservazioni;

Acquisito il parere della Direzione Affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'art.17 del Regolamento interno della Giunta regionale del Regolamento interno della Giunta Regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del _____;

Visto il parere istituzionale favorevole della commissione consiliare, espresso nella seduta _____;

Considerato quanto segue:

2. è necessario distinguere le condizioni di attuazione relative agli interventi di nuova costruzione nelle aree soggette ad alluvioni frequenti in funzione della magnitudo idraulica, distinguendo tra i casi soggetti a magnitudo severa o molto severa da quelle in magnitudo moderata precisando che qualora l'area sia già in classe di magnitudo moderata, è necessario realizzare almeno opere di sopraelevazione (articolo 8, comma 1, lett c), ferma restando l'eventuale possibilità di prevedere anche la realizzazione di opere idrauliche che riducano ulteriormente l'intensità del fenomeno alluvionale (articolo 8, comma 1, lett a) e b)).

3. è inoltre necessario stabilire che sul patrimonio edilizio esistenti sono sempre ammessi gli incrementi volumetrici necessari per il superamento delle barriere architettoniche.

4. è necessario modificare le condizioni di attuazione relative gli impianti da fonte da energia rinnovabile in considerazione delle loro esigenze tecnico-funzionali compatibilmente con la gestione del rischio alluvioni.

Si approva la presente legge

Art. 1

Condizioni interventi nuova costruzione.Modifiche all'articolo 11 della l.r.41/2018

1. All'articolo 11 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1.Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, possono essere realizzati interventi di nuova costruzione alle seguenti condizioni:

a) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo severa o molto severa è realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b).

b) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo moderata è realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c)"

Art. 2

Barriere architettoniche. Modifiche all'articolo 12 della l.r.41/2018

1. All'articolo 12 della l.r.41/2018 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2.bis Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sono sempre ammessi gli incrementi volumetrici finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.”

Art. 3

Impianti risparmio energetico. Modifiche all'articolo 13 della l.r.41/2018

1. All'articolo 13, comma 4, lett. d) dopo le parole “che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), b), c)” sono aggiunte le seguenti:

“o d).”

Art.4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.